



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Provincia di Pistoia

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 119 DEL 23-12-2024

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** e questo giorno **ventitre** del mese di **Dicembre**, alle ore **17:15**, presso la Sala Consiliare palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in pubblica di **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **SANDRA ROMAGNANI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Componente	Presente	Assente
MARMO LUCA	X	
BUONOMINI GIACOMO	X	
MUCCI LORENZO	X	
NARDINI FILIPPO		X
LOCOROTONDO MONIA		X
PIERAZZI ANDREA	X	
ROMAGNANI SANDRA	X	
GIOVANNINI GIANCARLO	X	
DUCCI TANIA NICOLE	X	
DEL RE FRANCO	X	
LORI RINO	X	
VENTURI CHIARA	X	
VIVARELLI CARLO	X	

Numero totale **PRESENTI**: 11 – **ASSENTI**: 2

Sono presenti gli Assessori Esterni **ALICE SOBRERO – ROBERTO RIMEDIOTTI – CLIO CINOTTI**.

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** DOTT. **DONATELLA D'AMICO** che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **ANDREA PIERAZZI - TANIA NICOLE DUCCI - CHIARA VENTURI** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati :

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, qualora, dette deliberazioni siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n° 55 del 24.9.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dalla Legge n° 160 del 27 dicembre 2019;
- con deliberazione consiliare n° 102 del 22.12.2023 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:
 - previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - previsione di un'unica aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - con la medesima deliberazione consiliare n° 102 del 22.12.2023 sono state modificate, azzerandole, le aliquote di legge per i fabbricati rurali strumentali (comma 750, art. 1, L. 160/2019: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento)

Ritenuto dover confermare per l'esercizio 2025 le aliquote IMU vigenti per l'anno 2024;

Dato atto che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) - art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 - sono ESENTI dal 2022;

Richiamati, sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702), sia il D.Lgs. n. 23/2011 (art. 14, comma 6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. 7.7.2023 – come integrato dal D.M. 6.9.2024 - ha previsto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Visto quindi il prospetto elaborato tramite la suddetta applicazione del Portale del federalismo fiscale, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Verificato che la presente proposta si rende necessaria al fine di preservare gli equilibri di bilancio, nonché per garantire un gettito che consenta di mantenere un adeguato livello di servizi forniti alla comunità in relazione alla domanda sociale;

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall'Ente, relativamente al provvedimento in oggetto è possibile attestare:

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentita l'illustrazione dell'argomento fatta dall'**Assessore Giacomo Buonomini** che nel proprio intervento “OMISSIS” contenuto integralmente nel file audio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, affronta congiuntamente l'esposizione dei punti 5,7,8,9,10 posti all'ordine del giorno e attinenti al bilancio di previsione 2025/2027;

Verificato, da parte della Presidente Sandra Romagnani che non ci sono richieste di intervento;

Si procede con la votazione dell'argomento che, espressa in forma palese, consegna il seguente risultato:

PRESENTI n. 11

VOTANTI n.11

FAVOREVOLI n. 7

CONTRARI N. 3 Consiglieri Del Re Franco, Venturi Chiara e Lori Rino del Gruppo di minoranza “Prospettiva Futuro”

ASTENUTI n. 1 Consigliere Carlo Vivarelli del Gruppo di minoranza “Cambiare”

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI APPROVARE il prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, elaborato tramite

l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 1 comma 757 della legge 160/2019 e del D.M. 6.9.2024 che ha integrato e modificato il D.M. 7.7.2023.

DI CONFERMARE quindi per l'anno 2025 le aliquote vigenti per l'anno 2024 approvate con deliberazione consiliare n° 102 del 22.12.2023 nelle seguenti misure:

previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

previsione di un'unica aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DI MODIFICARE, azzerandole, le aliquote di legge per i fabbricati rurali strumentali (comma 750, art. 1, L. 160/2019: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento).

DI RIBADIRE che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) - art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 - sono esenti dal pagamento dell'imposta;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti;

Richiamato l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione che consegna il seguente risultato:

PRESENTI n. 11

VOTANTI n.11

FAVOREVOLI n. 8 Consiglieri di Maggioranza e Consigliere Carlo Vivarelli del Gruppo di minoranza "Cambiare"

CONTRARI N. 3 Consiglieri Del Re Franco, Venturi Chiara e Lori Rino del Gruppo di minoranza "Prospettiva Futuro"

ASTENUTI //

Deliberazione n. 119 del 23-12-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SANDRA ROMAGNANI

IL SEGRETARIO
DONATELLA D'AMICO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
DONATELLA D'AMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i.(CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.